

TI_GERICHTE 12.2002.36 vom 18. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.36

FR: TI_GERICHTE 12.2002.36 du 18 février 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.36 del 18 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

e m. 118 ad art. 27; ICCA 28 settembre 1995 in re A./M.) rispettivamente che la ricsuzione ha di norma effetto soltanto per la procedura in cui è stata pronunciata (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 5 ad art. 27), per cui nel caso di specie, atteso che prima dell'inoltro dell'istanza, il 15 gennaio 2002, il Segretario assessore aveva già provveduto ad emanare la sentenza di merito, nel frattempo cresciuta in giudicato, l'istanza stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non potrebbe in ogni caso migliorare la posizione del ricsuante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal che la sua inammissibilità; che, se ciò non bastasse, l'istanza in rassegna dovrebbe in ogni caso essere dichiarata irricevibile anche per il fatto che il ricsuante non ha motivato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le ragioni a sostegno del provvedimento (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 2 ad art. 29; ICCA 26 maggio 1993 in re B./C. SA, 15 luglio 1997 in re H./D.): egli non ha in effetti spiegato quali erano i rimproveri puntuali mossi al Pretore o al Segretario assessore nelle cause che a suo tempo lo avevano opposto al _____, alla _____ e al Comune di _____, tanto più che il Pretore, nelle sue osservazioni, ha chiaramente dimostrato l'infondatezza di ogni critica sollevata; che ad ogni buon conto l'istanza doveva essere disattesa anche per il fatto che l'istante non ha reagito al momento in cui si sono verificati gli episodi da lui contestati, che risalgono perlopiù ad oltre un anno e mezzo prima, lasciando compiere ulteriori atti di procedura (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 2 ad art. 27); che l'istanza di ricsua, nella limitata misura in cui dovesse essere considerata ricevibile, deve pertanto essere respinta; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni; che pure irricevibile, siccome non direttamente connessa con la domanda qui in esame, è la richiesta di risarcimento per torto morale e danni, pure formulata nello scritto di ricsua (ICCA 15 luglio 1997 in re H./D.); Per i quali motivi, richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG decreta: I. L'istanza di ricsua 28 gennaio 2002 di _____ è respinta . II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del ricsuante. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona, con atti di ritorno. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.